

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO


Proposta di legge regionale concernente:

**“Disposizione per tutela, la valorizzazione e la promozione
delle libere espressioni artistiche di strada”**

INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Marta Bonafoni

Alessandro Capriccioli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Capriccioli', with a horizontal line and a vertical stroke extending downwards.

Marta Leonori

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marta Leonori', written in a cursive style.

Paolo Ciani

A handwritten signature in brown ink, appearing to be 'P. Ciani', with a stylized 'P' and 'C'.

Daniele Ognibene

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Ognibene', with a large 'D' and 'O'.

Marco Cacciatore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marco Cacciatore', written in a cursive style.

RELAZIONE

La presente proposta di Legge ha come principale finalità il riconoscimento delle libere espressioni artistiche di strada, quali espressioni culturali da tutelare e promuovere e preservare nell'ottica di una valorizzazione dell'intero settore.

La strada rappresenta un luogo di elaborazione, creazione e sperimentazione che consente una connessione diretta ed immediata con il pubblico e con lo spazio pubblico. Tale continua interazione, l'estemporaneità e l'accessibilità per tutti e tutte dell'incontro, sono alcuni degli elementi peculiari che contraddistinguono le Arti di Strada.

La presente proposta intende disporre una regolamentazione pratica e normativa di una forma artistica, quale l'arte di strada, considerata parte del patrimonio culturale intangibile e per sua natura poliedrica e difficilmente inquadrabile all'interno di una precisa schematizzazione. Tale proposta, ambisce poi a rafforzare la funzione di coesione territoriale e sociale dell'arte, incentivando il turismo e tutelando tradizioni, abitudini e costumi locali.

Il territorio della Regione potrà infatti beneficiare del riconoscimento operato nei confronti di un'arte che per sua natura deve essere libera. Accoglierla, in tutte le sue espressioni, che vivono nel quotidiano, o nelle iniziative speciali ad essa dedicate, sarà affermare il valore e l'importanza date all'aggregazione sociale e alla condivisione nello spazio pubblico.

Pur nella consapevolezza del difficile momento storico che la nostra società sta attraversando, non si può infatti ignorare l'attenzione e la considerazione che da sempre i cittadini della nostra Regione nutrono verso la comunità degli artisti e delle artiste di strada. Dai vecchi Zampognari ai più giovani studenti di Circo, passando per i Cantastorie e i Madonnari, le Arti di Strada si trasformano e prendono infinite forme nella nostra regione. Registriamo anche, come dato molto positivo per il nostro territorio, la proliferazione di festival e appuntamenti stagionali che hanno al centro le arti di strada e che trovano nei comuni del Lazio un terreno fertile e un ottimo riscontro di pubblico.

Pertanto, i tempi sembrano maturi per porre il sistema normativo della Regione Lazio in piena sintonia con gli altri Paesi europei che da tempo ormai mostrano un approccio all'arte di strada concepita non come una questione di mera regolamentazione di ordine pubblico, bensì come strumento idoneo a trasmettere una visione in grado di accordare la giusta dignità ad un'esperienza artistica che esalta e mette al centro di una manifestazione culturale la strada: lo spazio pubblico che collega e connette le nostre comunità.

L'art. 1 enuclea i principi generali che ispirano la presente proposta di legge, e l'art. 2 contempla le relative definizioni. Mentre l'art. 3 individua le finalità dell'articolato, l'art. 4 elenca le modalità di esercizio delle espressioni artistiche. La proposta si concentra anche sugli ambiti di regolamentazione comunale (art. 5), e sulla valorizzazione e promozione delle espressioni artistiche di strada (art. 6). Viene infine proposta l'introduzione, e il relativo funzionamento, dell'Osservatorio regionale per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada (art. 7).

Art.1
(Principi)

1. La Regione Lazio, nel rispetto dei principi dell'art. 33 della Costituzione e della L.R. 29 dicembre 2014 n. 15, riconosce, tutela e valorizza le libere espressioni artistiche e tutte le forme di arte e di creatività eserciate negli spazi pubblici o aperti al pubblico, considerandole come patrimonio culturale immateriale, capace di favorire l'incontro creativo tra persone, la ricerca e la sperimentazione di linguaggi, il confronto di esperienze innovative, l'affermazione di nuovi talenti, l'aggregazione sociale e l'arricchimento culturale della collettività.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, dichiara il proprio territorio ospitale verso tutte le libere forme artistiche di strada e favorisce la libertà di espressione in linea con il dettato costituzionale.



Art.2
(Definizioni)

1. Sono considerate libere espressioni artistiche di strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti in spazi pubblici o aperti al pubblico.
2. Per “artiste e artisti di strada” si intendono coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo una libera offerta, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla “fruizione immediata”.
3. A fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate artiste e artisti di strada: giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, marionettisti, il teatro delle ombre, saltimbanchi, madonnari, graffitari, cantanti, suonatori, scultori di palloncini, body artist, breakdancer, trampolieri, statue viventi, ballerini e similari, fachiri, mangiafuoco, poeti, caricaturisti, zampognari e racconta storie.



Art.3
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e le disposizioni di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n.15, promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite su suolo pubblico.



Art.4
(Modalità di esercizio)

1. Le attività di libera espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento:
 - a) alle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
 - b) alle norme sulla circolazione stradale e pedonale;
 - c) alle norme sull'esercizio del commercio ambulante;
 - d) al rispetto dell'accesso agli esercizi commerciali limitrofi ed alle proprietà private;
 - e) al mantenimento della pulizia e garantendo la conservazione dello stato dei luoghi;
 - f) al mantenimento della distanza di sicurezza dai monumenti e luoghi di culto.

2. Le attività di cui al comma 1, si svolgono:
 - a) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta (cosiddetta "a cappello"), da parte del pubblico, libera;
 - b) senza essere correlate ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, eccetto quelli relativi allo spettacolo in corso di svolgimento.



Art. 5.


(Ambiti di regolamentazione comunale)

1. I Comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano, o adeguano qualora già in vigore, un regolamento nel rispetto dei principi e delle finalità delle presenti norme, sulla base del regolamento tipo di cui al comma 3 dell'articolo 7.
2. Il regolamento di cui al comma 1, deve contenere, in relazione alla peculiarità del luoghi, indicazioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 garantendo l'utilizzo delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività. Per la redazione del regolamento sono favorite forme di partecipazione e consultazione con le rappresentanza delle artiste e artisti di strada.
3. Nelle more dell'adozione della regolamentazione di cui al comma 1, le attività di espressione artistica in strada si intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale.
4. Durante le manifestazioni e le iniziative con artiste e artisti di strada organizzate dai Comuni, questi ultimi sono invitati a garantire minimi spazi liberi ad altri artisti di strada che non partecipano a tali manifestazioni ed iniziative.
5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'esclusione delle attività di cui alla presente legge dalle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante.

Art.6

(Valorizzazione e promozione delle espressioni artistiche di strada)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi ad amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore finalizzati a sostenere iniziative e attività di formazione, realizzazione di sportelli informativi, valorizzazione, promozione di manifestazioni, sostegno alla creazione, rassegne e festival che promuovono la diffusione delle libere espressioni artistiche di strada, raduni che favoriscono l'incontro e lo scambio tra artiste e artisti.
2. La Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.



Art. 7

(Osservatorio regionale per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada)

1. È istituito presso la Direzione Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo l'“Osservatorio regionale per la valorizzazione delle libere espressioni artistiche di strada”, di seguito “Osservatorio” che svolge i seguenti compiti:
 - a) coadiuva Regione, Province e Comuni nelle attività di promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche di strada;
 - b) promuove indagini e ricerche sull'andamento delle attività ed analizza problemi connessi all'esercizio delle diverse espressioni artistiche di strada;
 - c) individua criteri generali, procedure e parametri di valutazione per l'assegnazione delle risorse da assegnare ai soggetti richiedenti;
 - d) realizza un monitoraggio delle risorse impegnate a livello regionale e dagli enti locali per promuovere le iniziative e sugli esiti delle attività di promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche di strada;
 - e) realizza una banca dati regionale delle diverse espressioni delle attività artistiche di strada presenti sul territorio;
 - f) fornisce indicazioni in merito a progetti di formazione, tutela e qualificazione per le diverse espressioni artistiche di strada;
 - g) redige una relazione annuale sullo stato della promozione e valorizzazione delle libere espressioni artistiche di strada a livello regionale.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti di cui al comma 1, l'Osservatorio può avvalersi di esperti in numero massimo di tre e delle rappresentanze delle artiste e artisti di strada.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con una o più deliberazioni, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce:
 - a) la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio;
 - b) il regolamento comunale tipo.
4. La partecipazione all'Osservatorio avviene a titolo gratuito, senza corresponsione alcuna di emolumenti o indennità.

5. L'Osservatorio può disporre l'apertura di sportelli periferici per favorire le attività di informazione e sostegno alla promozione delle libere espressioni artistiche di strada.

6. L'Osservatorio istituisce un logo recante la dicitura "Comune amico delle artiste e artisti di strada", da assegnare a quei Comuni che si sono particolarmente distinti nell'ambito delle attività di promozione e valorizzazione delle libere espressioni artistiche di strada. Tale logo potrà essere utilizzato sulla cartellonistica stradale d'ingresso dei comuni, nel rispetto della normativa in materia. L'Osservatorio può disporre la revoca del logo, qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinata l'assegnazione.

